

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130

www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it

pec: toic88200x@pec.istruzione.it



Ai genitori delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado

Al personale Docente

Registro Elettronico

Sito web

Circ. n. 120

Oggetto: Disposizioni del Ministero dell'Istruzione in merito alla procedura per l'accertamento dei requisiti per la frequenza della didattica in presenza in caso di due alunni positivi al Sars Cov-2 nella classe

Si comunica che facendo seguito a quanto disposto con nota n. 11 del 8/01/2022 ieri con nota n. 14 del 10/01/2022 il Ministero dell'istruzione ha impartito disposizione in merito alle procedure da seguire per l'accertamento dei requisiti per la frequenza della didattica in presenza in caso di due alunni positivi al Sars Cov-2 nella classe.

Come già esposto nell'informativa inviata alle famiglie sulle nuove regole di gestione dei casi di positività in ambito scolastico specifiche per la scuola secondaria:

1. In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 - attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
 - A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
 - B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

Alla luce della nuova normativa,

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. Al fine di consentire lo svolgimento del controllo,

L'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno

Di conseguenza, dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR. Si allega sub “B” un modello di “informativa standard” che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

Si comunica che il dirigente Scolastico ha emanato atto di conferimento di delega alla verifica dei predetti requisiti al Referente di plesso prof. SIANO BERNARDINO.

In allegato :

- Nota MI n. 14 del 10/01/2022;
- Informativa sullo trattamento dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. 39/93, art. 2 c.3)